

Edizione di mercoledì 21 dicembre 2016

ADEMPIMENTI

[Scelte entro il 31.12 per SdP, imprese e associazioni professionali](#)

di Luca Mambrin

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[Il punto di Assonime sui temi fiscali delle imprese multinazionali](#)

di Fabio Landuzzi

IMPOSTE SUL REDDITO

[Riaperte le rivalutazioni anche per il 2017](#)

di Sandro Cerato

ACCERTAMENTO

[Accertamento induttivo e Iva](#)

di Luigi Ferrajoli

AGEVOLAZIONI

[Nuove disposizioni per i prestiti sociali alle coop. – parte I°](#)

di Alberto Rocchi, Susanna Bugiardi

ADEMPIMENTI

Scelte entro il 31.12 per SdP, imprese e associazioni professionali

di Luca Mambrin

Entro il **31.12.2016** i soci di **società di persone**, le **imprese familiari** e le **associazioni professionali** possono valutare di stipulare alcuni atti modificativi della compagine sociale o delle quote di partecipazione agli utili al fine di attribuirvi rilevanza fiscale già dall'anno **in corso**.

-

Società di persone

Nel caso di società di persone il reddito prodotto, determinato al termine del periodo d'imposta va riferito ai **soci che rivestono tale qualifica a quella data**. In particolare, ai sensi dell'[articolo 5, comma 1, del Tuir](#) tali redditi sono imputati a **ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili**.

Ai sensi del successivo [comma 2](#), le quote **di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente** dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura privata autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta. Nel caso in cui il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali. Nel caso di **variazione delle quote di partecipazione agli utili**, gli **effetti fiscali** si producono **con decorrenza diversificata** a seconda che lo stesso comporti la **modifica della compagine sociale** ovvero **una semplice variazione delle quote di partecipazione agli utili tra i soci esistenti**.

Analizziamo alcuni casi:

- nel caso di **modifica della compagine sociale** con **l'ingresso di nuovi soci o la fuoriuscita dei vecchi**, la **variazione avrà effetto nello stesso periodo d'imposta di stipula dell'atto**.

Si veda il seguente esempio.

La società ZETA Snc presenta la seguente compagine sociale, alla data del 31/12/2015:

| SOCIO | QUOTA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI |
|--------------|---|
| SOCIO A | 30% |

| | |
|---------|-----|
| SOCIO B | 40% |
| SOCIO C | 30% |

In data **20 dicembre 2016** il socio C è fuoriuscito dalla compagine sociale cedendo le proprie quote al socio D (20%) e al socio E (10%).

La compagine sociale al 31/12/2016 sarà la seguente:

| SOCIO | QUOTA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI |
|---------|------------------------------------|
| SOCIO A | 30% |
| SOCIO B | 40% |
| SOCIO D | 20% |
| SOCIO E | 10% |

Per i soci D ed E a **nulla rileva il momento di acquisizione dello status di socio**; il reddito 2016 dovrà essere ripartito tra il socio A (30%), B (40%), D (20%), ed E (10%) sulla base delle rispettive quote di partecipazione agli utili;

- nel caso di **modifica delle quote di partecipazione dei soci esistenti** (sia nel caso di cessione delle quote di capitale che nel caso di modifica delle quote di partecipazione agli utili senza modifica delle quote di partecipazione al capitale) la **modifica produrrà il suo effetto dal periodo d'imposta successivo a quello della stipula dell'atto**.

Si veda il seguente esempio.

La società ALFA Snc presenta la seguente compagine sociale, alla data del 31/12/2015:

| SOCIO | QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE | QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL UTILI |
|---------|-------------------------------------|----------------------------------|
| SOCIO A | 50% | 40% |
| SOCIO B | 50% | 60% |

In data **21 dicembre 2016** il socio A cede una quota di partecipazione al capitale (20%) al socio B. Nel medesimo atto i due soci hanno poi così ripartito le quote di partecipazione agli utili della società:

| SOCIO | QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE | QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL UTILI |
|---------|-------------------------------------|----------------------------------|
| SOCIO A | 30% | 20% |
| SOCIO B | 70% | 80% |

Se nel **corso del periodo d'imposta rimane inalterata la compagine sociale**, ma i soci pongono in essere cessioni di quote fra di loro, il reddito del 2016 **dovrà essere ripartito sulla base della situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio precedente**. Pertanto nel modello unico

2017 i soci dovranno **dichiarare il reddito della società applicando le vecchie percentuali di ripartizione agli utili** (40% per il socio A e 60% per il socio B). Le nuove percentuali (socio A 20%, socio B 80%) dovranno essere applicate a decorrere dal reddito 2017 (modello unico 2018).

Impresa familiare

Da un punto di vista **civilistico** l'istituto dell'impresa familiare è disciplinato dall'[articolo 230-bis cod. civ.](#), ai sensi del quale è considerata tale **l'impresa nella quale collaborano i componenti la famiglia prestando in modo continuativo la propria attività lavorativa**. Tale forma di impresa, anche se gestita con la collaborazione dei familiari, conserva il trattamento e la natura di ditta individuale.

Da un punto di vista **fiscale** nei confronti dell'impresa familiare trova applicazione il sistema di **tassazione per trasparenza** (analogo a quello delle società di persone), in virtù del quale il **reddito prodotto è imputato a ciascun familiare partecipante indipendentemente dall'effettiva percezione** del reddito e in **proporzione alle quote di partecipazione agli utili**; la quota di reddito attribuibile ai soggetti partecipanti all'impresa familiare non può superare il 49% dell'ammontare del reddito risultante dalla dichiarazione annuale, mentre le eventuali perdite conseguite dall'imprenditore non possono essere attribuite ai collaboratori ma sono di esclusiva pertinenza del titolare.

Come precisato nella [C.M. 98/E/2000](#) e [C.M. 101/E/2000](#) gli **effetti fiscali** connessi alla **costituzione e alla attribuzione di una quota di reddito ai collaboratori** sono diversi a seconda della tipologia di atto che si pone in essere.

In particolare:

1. nel caso di **costituzione di impresa familiare contestualmente all'inizio dell'attività** da parte dell'imprenditore, **l'imputazione della quota al collaboratore avrà effetto dallo stesso periodo d'imposta, quindi dall'anno di costituzione**;
2. nel caso di **costituzione di un'impresa familiare nel corso di un esercizio successivo all'inizio dell'attività imprenditoriale**, gli **effetti fiscali** relativi all'imputazione della quota di reddito al collaboratore si **produrranno dall'anno successivo a quello di costituzione dell'impresa familiare**;
3. nel caso di **cessazione dell'attività** da parte del collaboratore, **l'imputazione della quota di reddito** nell'anno di cessazione dovrà essere effettuata **in proporzione al tempo di permanenza del collaboratore nell'impresa**;
4. nel caso di **ingresso di un nuovo collaboratore in impresa familiare già esistente**, la **quota di reddito di pertinenza del collaboratore sarà attribuita a decorrere dall'anno successivo a quello di ingresso**.

Associazione tra professionisti

Infine, nel caso di **associazione tra professionisti**, ai sensi dell'[articolo 5, comma 3, lettera c\), del Tuir](#):

- il **reddito viene imputato agli associati in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili**;
- le **quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti** dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata. **Tale atto può essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione**; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.

Pertanto, nel caso in cui si intenda modificare le quote di partecipazione degli associati, e che tali modifiche abbiano effetto dal 2016 **non è necessario provvedere alla modifica entro il 31.12.2016**.



FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Il punto di Assonime sui temi fiscali delle imprese multinazionali

di **Fabio Landuzzi**

Con la pubblicazione del documento **Note e Studi n. 17/2016**, **Assonime** fornisce un utile e significativo contributo riguardo diversi temi di grande attualità per le **imprese multinazionali operanti in Italia**, sia in merito ad argomenti di carattere **societario**, sia di contenuto **fiscale**.

Il gruppo di lavoro che ha contribuito alla formulazione di questo documento di analisi e di proposta, parte dalla **constatazione oggettiva** che molti **gruppi multinazionali** hanno rivisto i propri tradizionali **modelli di business** che erano caratterizzati dall'approccio cd. "*country specific*" – in cui **ciascuna impresa** localizzata nel singolo Stato svolgeva pressoché la **stessa attività** sebbene in territori diversi – in **modelli "globali"** ossia basati sulla **centralizzazione delle funzioni**, sulla **frammentazione della produzione** e sulla **integrazione verticale** delle imprese. Questo fenomeno ha quindi condotto ad una spiccata **specializzazione delle singole imprese** in solamente alcune funzioni, con la conseguenza di averne perdute altre che tradizionalmente appartenevano a ciascuna di esse; in sostanza, si assiste sempre di più ad un fenomeno dove **quasi nessuna impresa svolge per interno tutte le fasi** e le funzioni in cui si articola il *business*, bensì tende a specializzarsi in quella, o quelle, attività in cui, vuoi per competenze o vuoi per localizzazione, risulta essere maggiormente efficiente. Il che rende le imprese, così specializzate, **dipendenti funzionalmente** dalle altre imprese consorelle, a loro volta concentrate su **altre fasi del business** (ad esempio, chi sulla ricerca e sviluppo, chi sulla produzione, chi sulla commercializzazione, chi sull'assistenza, ecc.).

Nello stesso tempo, a questa accentuata specializzazione non può non accompagnarsi una **regia comune** con la conseguenza che nei gruppi multinazionali si assiste sempre più di frequente alla creazione di **organismi trasversali di indirizzo strategico**; tutto ciò comporta l'osservazione di un fenomeno di scollamento fra il concetto di entità legale, intesa come **organizzazione giuridica** autonoma, e quello di **organizzazione "economica" dell'impresa** e del suo gruppo di appartenenza.

Si arriva perciò ad osservare che in molte circostanze il gruppo di imprese assume le dimensioni reali di una **mega impresa globale** in cui ogni partizione – cioè la singola impresa – svolge una fase. È evidente che questo fenomeno, che nasce nell'economia reale, pone interrogativi molto importanti e sfidanti con riguardo all'adeguamento della **normativa fiscale**, la quale non può certo ostacolare questo processo ma neppure dimenticare le esigenze di assicurare che il reddito prodotto venga assoggettato correttamente ad imposta, come è nelle intenzioni del progetto Beps in ambito Ocse.

In questo contesto, uno dei primi temi che si pone con spiccata criticità è quello della

“**esterovestizione**” che, normato nella legislazione italiana nel [comma 5-bis dell'articolo 73 del Tuir](#), ha tuttavia visto **applicazioni pratiche assai più ampie** e assai critiche, andando a confondere il **legittimo esercizio di direzione e coordinamento** del gruppo con quello di attrazione in Italia della **residenza fiscale di imprese estere**.

Il tema si pone in modo molto spiccato con riguardo alle cd. **subholding passive**, ovvero imprese che fanno della loro attività la **detenzione di partecipazioni** godendone dei relativi frutti; molto spesso, quando **controllate da holding residenti in Italia**, a queste imprese è stata contestata appunto la “esterovestizione” con conseguenti effetti fiscali. Si osserva al riguardo che la Corte di Giustizia europea ha ribadito che la **libertà di stabilimento** vale per tutte le attività, ivi inclusa quella di gestione delle partecipazioni quand’anche questa non configuri attività commerciale nel significato più stretto del termine.

Il tema della esterovestizione è stato inoltre sollevato anche in relazione ad **imprese estere operative**, in quanto si è talvolta eccepito che **la mente e la guida** delle stesse fosse comunque riconducibile all’impresa italiana; per questa circostanza, benché anche la giurisprudenza abbia evidenziato la **necessità di distinguere** fra il **luogo in cui si esercita la legittima direzione e coordinamento** della controllata estera e quello in cui ha sede **la direzione effettiva dell’impresa**, appare assolutamente opportuno – come suggerisce Assonime – che vengano elaborate dall’Amministrazione **linee guida chiare** per distinguere l’attività di direzione e coordinamento svolta dalla controllante italiana rispetto all’attività di gestione vera e propria, tenendo conto poi che le **funzioni** che fossero **svolte dalla casa madre italiana** devono essere correttamente **remunerate secondo le regole del transfer pricing**.

Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



IMPOSTE SUL REDDITO

Riaperte le rivalutazioni anche per il 2017

di **Sandro Cerato**

L'articolo 1, commi da 554 a 564, della legge di Bilancio 2017 (di cui si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) ripropone per l'ennesima volta, sia la **rivalutazione delle quote e dei terreni detenuti dalle persone fisiche** alla data del 1° gennaio 2017, sia la **rivalutazione dei beni d'impresa nel bilancio al 31 dicembre 2016**. Si tratta, come sempre, di operazioni del tutto facoltative, le cui caratteristiche non sono più di tanto differenti rispetto alle precedenti circostanze in cui il legislatore ha previsto la possibilità di effettuare tali rivalutazioni.

Per quanto riguarda i **terreni (edificabili ed agricoli) e le quote di partecipazione in società** detenute da persone fisiche o società semplici (e quindi al di fuori di un'attività d'impresa), le condizioni sono le seguenti:

- **possesso della partecipazione alla data del 1° gennaio 2017;**
- **redazione di una perizia giurata di stima entro il 30 giugno 2017;**
- **versamento dell'imposta sostitutiva dell'8%** sull'intero valore risultante dalla perizia entro il 30 giugno 2017, oppure pagamento in tre rate annuali di pari importo di cui la prima entro il 30 giugno 2017.

È bene osservare che l'aliquota di imposta sostitutiva è confermata nella misura dell'8% anche per le **partecipazioni non qualificate**, tenuto conto che l'imposta sostitutiva del 26% sull'eventuale successivo *capital gain* derivante dalla vendita della partecipazione costituisce un'imposizione ormai del tutto parificata a quella ordinaria sul 49,72% della plusvalenza derivante dalla vendita di una partecipazione qualificata.

L'effetto della rivalutazione delle quote è di **aggiornare il costo fiscale della partecipazione al valore indicato nella perizia** ai soli fini di cui all'[articolo 67, lettere c\) e c-bis\), del Tuir](#), ossia per la determinazione della plusvalenza quale *capital gain*. Laddove il socio, in luogo di cedere la partecipazione, receda dalla società l'affrancamento non sarebbe utilizzabile poiché il **reddito derivante dal recesso** si qualifica come **reddito di partecipazione**, se il recesso avviene da una società di persone, ovvero quale **reddito di capitale**, se il recesso riguarda la partecipazione in una società di capitali.

Per quanto attiene la **rivalutazione dei beni d'impresa**, invece, le società di capitali e gli altri soggetti tenuti alla **redazione del bilancio secondo i principi contabili nazionali** possono rivalutare i **beni ammortizzabili, le partecipazioni ed i terreni iscritti nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2015** (sono esclusi gli immobili merce) e che risultano anche nel bilancio chiuso al

31 dicembre 2016 quale data di riferimento per eseguire la rivalutazione. Come in passato la **rivalutazione deve essere effettuata per categorie omogenee di beni**, ed il maggior valore iscritto in bilancio si considera riconosciuto ai fini fiscali a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita la rivalutazione (gli effetti fiscali sono dunque differiti al 2019), ad esclusione degli immobili per i quali gli effetti fiscali si considerano riconosciuti a partire dal 2018. Sull'importo rivalutato deve essere versata **un'imposta sostitutiva pari al 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili**, e nel caso in cui i beni siano alienati, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio d'impresa prima del quarto periodo successivo a quello in cui la rivalutazione è stata eseguita, la **plusvalenza o la minusvalenza deve essere determinata senza tener conto del maggior valore attribuito in sede di rivalutazione**. Infine, è previsto che il **saldo** attivo di rivalutazione possa essere affrancato con il pagamento di un'imposta sostitutiva del 10%.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



ACCERTAMENTO

Accertamento induttivo e Iva

di **Luigi Ferrajoli**

In tema d'Iva, l'accertamento induttivo avente ad oggetto la **ricostruzione delle rimanenze iniziali e finali** può essere effettuato o sulla base dei dati della contabilità aziendale, che costituiscono prova a carico del contribuente e di cui deve presumersi l'esattezza, o attraverso la ricerca di elementi che contraddicano in modo inoppugnabile i dati forniti dal contribuente.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la [sentenza n. 15615](#) pronunciata in data **27.07.2016** dalla **Sezione Tributaria**.

Nel caso di specie, nei confronti di soggetto titolare di un'impresa individuale erano stati notificati un **avviso di accertamento** e un **atto di contestazione** riguardanti l'Irpef, Irap e Iva e maggiori contributi previdenziali derivanti dalla **ricostruzione indiretta** del reddito e dei ricavi d'impresa della richiamata ditta, con irrogazione di **sanzione pecuniaria**.

Le impugnazioni proposte con ricorsi poi riuniti, basate sulla lamentata mancata indicazione dei **parametri** con cui individuare la **capacità reddituale** del contribuente, venivano respinti e il contribuente decideva pertanto di adire la Commissione Tributaria Regionale, che accoglieva il gravame e annullava la sentenza appellata.

Avverso tale decisione l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per Cassazione, che però veniva rigettato dalla Suprema Corte.

In particolare, la Cassazione ha innanzitutto argomentato che nel provvedimento della CTR non era ravvisabile alcun vizio motivazionale, avendo la stessa valutato analiticamente i **dati contabili** acquisiti dall'Agenzia in sede di accertamento e concludendo per l'**incongruità** della **ricostruzione indiretta** effettuata dall'Agenzia, con conseguente illegittimità dell'avviso di accertamento, dell'atto di contestazione e della sanzione pecuniaria.

La Corte, sul punto, ha dato risalto al passaggio motivazionale del Giudice di appello in cui affermava che il procedimento di **ricostruzione indiretta del reddito d'impresa** del contribuente doveva considerarsi erroneo in quanto contrastante con la **documentazione contabile** acquisita agli atti e in possesso dello stesso Ufficio, dalla quale, nell'ipotesi in esame, emergeva la **corretta contabilizzazione** delle rimanenze finali di magazzino della ditta di cui il contribuente era titolare.

La Corte di Cassazione ha poi evidenziato che la CTR si era pronunciata in conformità del principio di legittimità per cui *“la **procedura di accertamento induttivo fondata sulla ricostruzione***

delle rimanenze iniziali e finali di magazzino deve essere ancorata a **presupposti valutativi rigorosi**, potendo essere effettuata dall'Agenzia delle Entrate **esclusivamente** sulla base dei **dati di contabilità aziendale**, che costituiscono **prova a carico del contribuente** e di cui deve **presumersi l'esattezza**, rispetto ai quali è **consentita l'acquisizione di ulteriori elementi soltanto a condizione che contraddicano in modo inoppugnabile i dati contabili forniti dal contribuente**".

Oltretutto, ha aggiunto la Suprema Corte, quest'ultimo **non aveva mai posto alcun diniego all'esibizione della documentazione richiesta** in sede di accesso e la metodologia seguita dall'Ufficio impositore nell'applicare il procedimento di ricostruzione indiretta del reddito d'impresa del contribuente medesimo non poteva essere considerata congrua. Ciò in quanto, nel caso in oggetto, la ricostruzione indiretta fondata sulle rimanenze iniziali e finali delle merci di magazzino doveva basarsi su una **verifica rigorosa della documentazione prodotta dal contribuente**, circostanza non verificatasi.

La Corte di Cassazione, proseguendo nel proprio *iter* argomentativo, ha infine richiamato il **principio** per cui **"l'Ufficio non può usare percentuali di ricarico non corrispondenti a quelle applicate dal contribuente concretamente accertato"** per sottolineare il fatto che, nell'ipotesi al vaglio, la CTR aveva in modo corretto proceduto alla determinazione dei parametri per calcolare una percentuale di ricarico congrua sulla base degli elementi contabili acquisiti, a differenza dell'Agenzia che aveva invece applicato **percentuali di ricarico di derivazione statistica**.

Ciò significa, evidentemente, che a differenza di quanto effettuato dall'Ufficio, la Cassazione non ha ritenuto legittima la **sostituzione** dei dati contabili forniti dal contribuente.

La Suprema Corte ha ritenuto, pertanto, che il contribuente non si fosse mai sottratto ai propri doveri di allegazione, **"avendo prodotto la documentazione contabile in questione nel corso della procedura di accertamento con adesione attivata nei suoi confronti, dimostrando, già in quella sede, di avere proceduto a una regolare contabilizzazione delle rimanenze finali di magazzino"**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Master di specializzazione

LA GESTIONE DEI CONTROLLI FISCALI ▶▶

Roma Verona

AGEVOLAZIONI

Nuove disposizioni per i prestiti sociali alle coop. – parte I°

di **Alberto Rocchi, Susanna Bugiardi**

Il **prestito sociale** rappresenta una forma di **finanziamento** tipica delle **società cooperative** e dei loro consorzi: i soci, persone fisiche, apportano a titolo di finanziamento dei capitali rimborsabili, solitamente a medio e lungo termine, a fronte della corresponsione di interessi.

Giuridicamente, è configurabile come un **contratto atipico** di **deposito**, spesso regolamentato in conto corrente o in libretti, che può essere ritirato dal depositante “a vista” o con un certo preavviso.

Fondamentali però sono le **fonti normative** e **regolamentari** provenienti dall’ambito creditizio, in particolare:

- l'[articolo 11](#) del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB);
- la deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) n. 1058 del 19 luglio 2005, successivamente integrata e modificata dalla deliberazione CICR del 22 febbraio 2006;
- la circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999 – 12° aggiornamento del 21 marzo 2007 – Titolo IX, Cap. 2.

Il settore è stato recentemente oggetto di importanti **revisioni** con impatto diretto sui prestiti sociali in corso e su quelli da deliberare nei prossimi mesi.

Già con **documento** in consultazione pubblica del novembre 2015, la Banca d'Italia aveva annunciato uno schema di modifica delle disposizioni contenute nel Capitolo 2 del Titolo IX della **circolare** della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999 con lo scopo di rafforzare i presidi normativi, patrimoniali e di trasparenza a tutela dei risparmiatori che prestano fondi a soggetti diversi dalle banche. L'esigenza era sorta anche in considerazione delle problematiche emerse in occasione di alcuni episodi di crisi d'impresa, che avevano evidenziato **lacune normative** sulla raccolta presso i soci effettuata dalle società cooperative con basi sociali ampie.

Ne è seguita la **delibera** n. **584/2016** con la quale la Banca d'Italia, in data 8 novembre 2016, ha approvato **nuove disposizioni regolamentari** per la raccolta del risparmio presso soggetti diversi dalle banche.

Diversi gli spunti di interesse che offre la lettura del provvedimento. Intanto, alcune **definizioni** contribuiscono a fare chiarezza in una materia complessa e disarticolata. Viene chiarito che la “**raccolta del risparmio**” consiste “**nell’acquisizione di fondi con obbligo di rimborso**”

e che tale attività è vietata ai soggetti diversi dalle banche. Questo divieto è però temperato dalla presenza di alcune deroghe: ad esempio, non è considerata raccolta di risparmio presso il pubblico quella presso ***“specifiche categorie di soggetti individuate in ragione di rapporti societari e di lavoro”***. Per questo, la Sezione V del documento, dedicata proprio a questa sub categoria della raccolta del risparmio presso i soci, chiarisce che ***“le società possono raccogliere risparmio presso i soci purché tale facoltà sia prevista nello Statuto”***, fermo restando che ***“è comunque preclusa la raccolta di fondi a vista e ogni forma di raccolta collegata all’emissione o alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata”***.

Il paragrafo 3 della Sezione V in esame, si occupa dello specifico delle **cooperative**. La lettura delle disposizioni regolamentari, evidenzia almeno **tre** principali **novità** rispetto a quelle fino ad oggi applicate:

1. in primo luogo, il provvedimento sembra dirimere alcuni dubbi che sin qui hanno accompagnato le **emissioni di prestiti sociali**, relativamente ai **requisiti** dei soci destinatari. La dottrina, infatti, ha sempre ritenuto necessario il requisito dell’iscrizione nel libro dei soci da almeno 3 mesi, unitamente al possesso di una partecipazione di almeno il 2% del capitale (quest’ultimo non necessario per le cooperative che non svolgono attività finanziarie). Leggendo il paragrafo 3 del nuovo provvedimento Banca d’Italia (*“Le società cooperative possono effettuare raccolta del risparmio presso i propri soci...”*), sembrerebbe invece non essere richiesto **alcun requisito ulteriore rispetto al semplice possesso dello status di “socio”**, indipendentemente quindi dall’anzianità di iscrizione al libro soci. Resta invece da chiarire la categoria dei “soci finanziatori”: se cioè essi siano ricompresi nella nozione di “soci” e possano quindi prestare ulteriore denaro alla cooperativa con la formula del prestito sociale. Il dubbio era sorto già in vigenza delle superate figure del socio sovventore e socio finanziatore e sul punto la dottrina prevalente si era mostrata possibilista;
2. importanti novità riguardano anche il **limite patrimoniale**: la raccolta di risparmio presso i soci non può infatti eccedere il limite del triplo del patrimonio della cooperativa. La prima differenza rispetto al passato, riguarda la **nozione di patrimonio** da utilizzare ai fini del calcolo di cui sopra. Il provvedimento in esame si fa carico di fornirne una definizione a valenza generale identificandolo con ***“l’ammontare complessivo del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato”***, con la precisazione ulteriore che le riserve indivisibili per legge o per statuto della cooperative, sono considerate anch’esse disponibili. È inoltre previsto che il valore del patrimonio da assumere a riferimento dovrà essere quello risultante dal **bilancio consolidato**, qualora la società abbia l’obbligo di redigerlo. Se la società è esonerata dall’obbligo di redigere il bilancio consolidato, si considera il valore del patrimonio della cooperativa, rettificato degli effetti derivanti da operazioni (ad es. utili *intercompany* sulle rimanenze, se esistenti a fine esercizio nella partecipata; cessione / conferimento di *assets*) con società partecipate che sarebbero state elise se fosse stato redatto il bilancio consolidato. Tali rettifiche devono essere illustrate in un prospetto apposito nella nota integrativa del bilancio. Infine, nel nuovo regolamento non è stata riportata la possibilità di **maggiorare** il valore del patrimonio

di un ammontare pari al 50 per cento della differenza, qualora positiva, tra il valore degli immobili di proprietà ad uso strumentale e/o residenziale considerato ai fini della determinazione dell'ICI (ora IMU) ed il valore di carico in bilancio degli stessi, al netto dei fondi ammortamento, con informativa, al riguardo, in nota integrativa;

3. il nuovo provvedimento poi ribadisce con forza il principio secondo cui la **raccolta** del risparmio **"a vista"** è comunque **preclusa** ai soggetti diversi da quelli finanziari. Per raccolta "a vista" si intende quella che può essere **rimborsata** su richiesta del depositante **in qualsiasi momento** o con preavviso inferiore a 24 ore; anche in caso di preavviso pari o superiore a 24 ore, la raccolta è comunque "a vista" se il soggetto che raccoglie fondi si riserva la facoltà di rimborsare il depositante contestualmente alla richiesta o prima di 24 ore dal preavviso. Si rende pertanto necessario escludere che il prestito sociale possa avere le caratteristiche di raccolta "a vista" integrando le disposizioni contrattuali e regolamentari;

Da ultimo, il provvedimento contiene importanti novità sulle **informazioni** da riportare in **nota integrativa** (per esempio, l'indicazione di un indice di struttura finanziaria con l'evidenziazione di una soglia di allarme) oltre che delle utili precisazioni sulla **natura** e **caratteristiche** delle **garanzie** che, ove assistono l'emissione del prestito sociale, consentono alla cooperativa l'innalzamento del limite patrimoniale al **quintuplo** del patrimonio.

